

## INDICE

**Introduzione.....pagg. 1 a 3**

**CAPITOLO I – NFT: aspetti prodromici e definizioni.....pagg. 4 a 17**

1. Cenni introduttivi alla tematica degli NFT
2. NFT e differenze rispetto ai Fan Token
3. NFT e *vacatio legis* italiana: criticità nazionali e *overview* mondiale
4. Mercato potenziale degli NFT sportivi

**CAPITOLO II – Gli NFT incontrano il mondo dello sport: *big issues* attuali e suggestioni futuribili.....pagg. 18 a 49**

1. Introduzione: il binomio tardivo tra sport e tecnologia ed il ravvedimento *in itinere*. Cenni all’algoritmo FIFA-Standard Football contro le plusvalenze fittizie
2. Ulteriori *big issues* relative agli NFT: eventuale tassazione e deduzione a bilancio;
3. La collaborazione della FIFA con Algorand: come nasce FIFA + Collect
4. Gli NFT nella cornice sociale della WCA: il calcio nel metaverso?

5. La tokenizzazione nel *fantasy sport*: Sorare come naturale ed esponenziale evoluzione del fantacalcio e degli altri *fantasy games*
6. Il caso Klaassen-Blind e la sua possibile emersione nell'ordinamento italiano: l'art. 6 C.G.S. come potenziale *trait-union* tra le criptovalute e le valute tradizionali
7. NFT come mezzo di esplorazione di un nuovo mercato *across the ocean*: il *microchip* nelle divise sportive e la nascita della piattaforma *Starcks*

**Conclusioni.....pagg. 50 e 51**

**Bibliografia.....pag. 52**

**Sitografia.....pag. 53**

## INTRODUZIONE

Il presente elaborato è gemmato dalla proficua collaborazione intessuta con il preg.mo avv. Pierfilippo Capello, docente di Diritto e Management dello Sport nell'omonimo Master organizzato dalla Link Campus University di Roma, oltre che noto Dirigente della *Federation Internationale de Football Association*, meglio nota come FIFA, che, per i non cultori della materia, è la Federazione che governa su scala mondiale il giuoco calcio (quella che, insomma, sempre per chi ha, verso il *football*, una passione non viva e vivida ma un po' più scolorita, organizza i Mondiali).

Attraverso la analisi qui enucleata, si intende assolvere al precipuo scopo – almeno nelle intenzioni dello scrivente – di osservare da una prospettiva sport-centrica il mondo degli NFT ('Non Fungible Token'), elemento – quest'ultimo – assurto ormai a valuta, ad *asset* universale, seppur con qualche piccola ma evidente differenza di approccio tra le varie regolamentazioni e giurisprudenze europee e globali.

Ciò, evidentemente, sulla scorta della solare ed assiomatica considerazione in forza della quale l'economicità e tutto ciò che pertiene al suo ambito (*merchandising, sponsoring, valute etc.*) non possono non attecchire e non atterrare nello sport e nella sua industria ('*sport industry*').

Quando si parla di NFT, come si vedrà nel prosieguo, si allude ad un gettone digitale non fungibile proliferato, in misura particolare, a decorrere dall'emergenza pandemica

che è stata motore propulsore – per taluni – per aguzzare l’ingegno e creare questa sorta di moneta digitale che, come era inevitabile che accadesse, non poteva non essere attenzionata anche dal mondo dello sport e che può, secondo alcuni, costituire un *asset* in grado di diventare effettivamente fonte concreta di entrate per gli attori dello sport non limitandosi a costituire una mera bolla speculativa.

Anche perché le criptovalute e le sue scaturigini successive costituiscono, ormai, aspetti immanenti alla nostra esistenza. Basti pensare che, nel momento in cui si scrive, a un mese di distanza dall’insediamento del nuovo governo ‘Meloni’, sta circolando in rete una bozza della prossima Legge di Bilancio ove uno spazio rilevante (ben 5 articoli) è riservato proprio alle criptovalute<sup>1</sup>.

Pertanto, all’interno del presente elaborato, come si vedrà e sempre stando alle intenzioni dello scrivente, si farà luce sulla fenomenologia che caratterizza il prodotto crypto più compiuto dell’era moderna, gli NFT, provando a comprendere cosa effettivamente essi siano, cosa – nella

---

<sup>1</sup> Una delle maggiori novità che, stando alla bozza sopra richiamata, dovrebbe essere introdotta e varata con l’approvazione della nuova legge di bilancio, consiste nel beneficio della sanatoria adottabile da chi non ha indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi i crypto-asset detenuti al 31 dicembre 2021. Costoro (i beneficiari) potranno presentare un’apposita dichiarazione grazie alla quale far emergere le attività sino a quel momento sottaciute, con la opportuna distinzione, però, tra chi non ha realizzato redditi e chi li ha realizzati. Nello specifico: a) nel primo caso, sarà necessario versare una sanzione ridotta dello 0,5% per ogni anno sul valore delle attività non dichiarate; b) nel secondo caso, chi è stato produttivo ed ha detenuto, ottenuto e generato redditi dovrà versare un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle attività detenuta al termine di ogni anno o al momento del realizzo. A questa percentuale si dovrà aggiungere poi un ulteriore 0,5% per ciascun anno a titolo di sanzioni e interessi.

sostanza – i tifosi acquistano, ed analizzando altresì le problematiche giuridiche che tale tema si porta dietro, specie considerando l'assenza di una normativa di riferimento – almeno nella dimensione nazionale – in materia ed ai disagi ed alle conseguenti possibilità e prospettive cui – in un'ottica di resiliente proattività – tale *vacatio legis* conduce.

## **CAPITOLO I - NFT: aspetti prodromici e definizioni**

Sommario: 1.1. Cenni introduttivi alla tematica degli NFT; 1.2. NFT e differenze rispetto ai Fan Token; 1.3. NFT e *vacatio legis* italiana: criticità nazionali e *overview* mondiale; 1.4. Mercato potenziale degli NFT sportivi

### ***1.1. Cenni introduttivi alla tematica degli NFT***

Per la compiuta comprensione di un tema, specie se di giovane genesi, è d'uopo partire dalla sua definizione. L'acronimo 'NFT', come già rilevato<sup>2</sup>, sta per Non-Fungible Token, che ha la sua immediata declinazione italiana in “gettone digitale non fungibile”.

Si tratta di valute digitali uniche, non replicabili né tantomeno fungibili, nel senso che non sono né sostituibili né intercambiabili. In buona sostanza, gli NFT non sono nient'altro che una unità di dati memorizzati su un libro mastro digitale, chiamato *blockchain*, che certifica che un bene digitale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un'opera d'arte, un video, un audio o delle foto) è unico e ne garantisce la provenienza.

In altre parole, se l'uso dei *Fungible Tokens* permette, per la loro stessa natura di beni fungibili, una negoziazione, aprendo alla possibilità di scambiare tali “gettoni”, ciò non può trovare applicazione per i loro cugini infungibili, vale a dire gli NFT.

---

<sup>2</sup> *Ibidem*, cfr. introduzione.

L'utilizzo degli NFT garantisce infatti un marchio di originalità digitale, poiché ognuno di questi token ha una specificità tale da differenziare l'uno dagli altri e da renderli – tutti – non sovrapponibili né riproducibili<sup>3</sup>.

I Non Fungible Token costituiscono, insomma, un bene digitale che non possono essere sostituiti con altri ad essi sovrapponibili con riguardo al *genus* ed alla *species*. A poter essere scambiato è, per essere ancora più esplicitivi, il Bitcoin numero 1 con l'ultimo Bitcoin, in quanto e il primo e l'ultimo afferiscono alla stessa *species* e la dazione - all'esito della quale si possiederebbe comunque un bitcoin – avviene tra beni del tutto indifferenti.

Assumendo, invece, come elemento oggetto di osservazione, a titolo esemplificativo, un famoso NFT quale quello legato all'immagine digitale del primo Tweet della storia, si converrà che esso concerne un elemento unico e non surrogabile né scambiabile con altro NFT ad esso sovrapponibile, atteso che non esiste e non può esistere un altro NFT identico.

Giusto per avere un'idea pratica ulteriore e compiuta di quanto apoditticamente scritto, il mercato dell'arte non si è fatto cogliere impreparato, precorrendo anche quello dello sport, nello sfruttare le potenzialità di questa tecnologia, di tal guisa che l'acquisto di un'opera d'arte collegata ad un NFT avviene tramite l'ormai noto sistema della *blockchain*, che è esso stesso elemento che conferisce pregio artistico alla creazione acquistata.

---

<sup>3</sup> L. ANTE, *Non-fungible token (NFT) markets on the Ethereum blockchain: Temporal development, cointegration and interrelations*, Blockchain Research Lab, SSRN, 2021.

In buona sostanza, è proprio il token – gettone, si ribadisce, non fungibile né interscambiabile – ad assicurare all’acquirente che l’opera *de qua* sia autentica, e che sia sua, ottenendo perciò la disponibilità di un *file* come fosse un pezzo d’arte fisicamente esistente.

### ***1.2. NFT e differenze rispetto ai Fan Token***

Poste l’identificazione e definizione degli NFT *absolutae* e, perciò, scevre da qualsiasi minimo anelito di riconducibilità rispetto ad altre categorie e fattispecie, va osservato che è proprio la loro infungibilità a differenziare gli NFT da altri *asset*, come le criptovalute<sup>4</sup>.

Entrando nel merito differenziale, un *bitcoin* è fungibile proprio alla luce della sua surrogabilità, nel senso che può essere sostituito con un altro *bitcoin*. Non è un bene unico ma, per l’appunto, duplicabile, replicabile e – pertanto – sostituibile.

È, quello sopra citato, l’elemento di discriminare anche rispetto ad un’altra tipologia di *asset* digitale che risulta ad oggi assai diffusa e proliferante nel settore sportivo come i Fan Token che, a differenza degli NFT, costituiscono realtà fungibili, atteso che ogni gettone risulta del tutto sovrapponibile agli altri.

I Fan Token costituiscono valute che permettono di rendere remunerativo – *latu sensu* – il coinvolgimento dei

---

<sup>4</sup> *Ibidem*, vedi anche cap. I, par. 1.3.



tifosi; attraverso tali beni, in buona sostanza, si monetizza l'agone e la passione che essi vivono rispetto al *team* ed ai colori sociali cui si sentono di appartenere.

Ad esempio, ai detentori di *Fan Token* viene offerta la possibilità di usufruire di sconti particolari per determinati prodotti o di accedere ad offerte riservate, o finanche, nella prospettiva della massima fidelizzazione del supporter, di incontrare sia atleti attuali che giocatori del passato o, infine, di partecipare ai sondaggi promossi ad esempio con riguardo alla divisa sociale che gli atleti dovranno indossare in una determinata gara o alla musica che dovrà essere riprodotta all'ingresso delle squadre in campo o durante il loro allenamento pre-partita.

Gli NFT, invece, travalicano la interattività propria dei Fan Token (ma non è detto che la bypassino e che vi prescindano, semplicemente l'interattività non ne costituisce il tratto distintivo) facendo propria quella esclusività che è figlia della unicità e della non fungibilità che li contraddistingue.

Sono valute e/o strumenti che conferiscono riconoscibilità, unicità ed esclusività *erga omnes* ad un determinato bene, sono *asset* – per l'appunto, unici – che non possono non essere fagocitati nel mondo dello sport e che lo stesso non può non strumentalizzare.

### ***1.3. NFT e vacatio legis italiana: criticità nazionali e overview mondiale***

Il tema della *vacatio legis* in salsa italiana è stato già in minima parte lambito<sup>5</sup> all'interno del presente elaborato o, per meglio dire, accennato, e verrà certamente approfondito nel prosieguo<sup>6</sup>. È, dunque, cosa nota l'assenza di un quadro normativo specifico che consenta di disciplinare in modo compiuto e puntuale gli NFT e che permetta di governarne le regole sottese alla loro circolazione e negoziazione.

Un elemento che merita e necessita di particolare ed ulteriore attenzione, è quello concernente l'oggetto della negoziazione. È d'uopo ribadire, infatti, che chi acquista un NFT e, dunque, un token non fungibile, non acquista il bene materiale (l'opera d'arte, il video, l'immagine, etc.) ma l'esclusività del diritto alla usufruzione dello stesso, azionabile ed eccepibile *erga omnes*, ottenendo – in buona sostanza – la possibilità di vantare un diritto esclusivo che può essere esercitato per il tramite di un certificato digitale inserito in una *blockchain* che assicura la genuinità, unicità ed originalità del bene e – per l'appunto – la natura escludente della pretesa e del diritto del suo proprietario.

In essa, infatti, non insiste il bene ma un'impronta digitale – unica e non replicabile, per sua definizione – che, collegata al documento, consente di visualizzare l'identificativo (ID) dell'NFT e le negoziazioni che lo concernono.

---

<sup>5</sup> *Ibidem*, cfr. introduzione.

<sup>6</sup> *Ibidem*, cap. II par. 2.6.

Per quanto assai semplificata, almeno nelle intenzioni dello scrivente, la spiegazione relativa al funzionamento degli NFT può a tutti gli effetti costituire una valida cartina al tornasole della complessità cognitiva – specie per i più *agée* – dell’argomento; complessità che, a valle, si traduce in una solare e sostanziale difficoltà legata all’utilizzo di queste nuove tecnologie.

Va da sé che il consumatore, specie quello meno dimestico in fatto di tecnologia, vive una asimmetria informativa che lo zavorra, che lo penalizza, perché – inevitabilmente – ha una scarsa conoscenza del servizio e/o del prodotto.

La tutela del consumatore in fatto di NFT e *blockchain* è ancor minore, almeno in relazione all’alveo normativo italiano (ed anche comunitario, s’intenda), se si considera che, proprio attraverso la *blockchain*, non è assicurato il rituale esercizio del diritto di recesso, previsto dal Codice del consumo per gli acquisti *online*.

Dunque, il consumatore non è minimamente tutelato nel caso in cui, lungi dal voler effettuare un mero recesso *ad nutum*, dia seguito ad un legittimo ripensamento dopo aver acquistato il bene digitale, chiedendo di risolvere il contratto e, conseguentemente e correlatamente, di restituire il bene ed ottenere il rimborso delle spese sostenute.

Né, tantomeno, il *buyer* è validamente ed efficientemente tutelato rispetto ad eventuali attacchi hacker o ancora in ordine alla genuinità e veridicità del prodotto pubblicizzato che intende acquistare: è tutt’altro